Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Sabato, 4 maggio 1935 - Anno XIII** — **Numero 105**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, presso il negozio di vendita della Libreria stessa al Corso Umberto I, angolo piazza S. Marcello, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. In Milano, presso il negozio di vendita della Libreria dello Stato, Galleria Vittorio Emanuele, 3. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali, sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 493.
Istituzione, in via provvisoria, della posizione di congedo speciale per gli ufficiali della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per gli ufficiali della Regia aeronautica è istituita, in via transitoria, la posizione di « congedo speciale ».

Art. 2.

La posizione di « congedo speciale » costituisce, a tutti gli effetti, vacanza organica nei ruoli, in aggiunta a quelle previste dalle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Possono essere collocati nella posizione suddetta gli ufficiali della Regia aeronautica, di grado non inferiore a quello di capitano, che contino 15 o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali 12 di servizio effettivo, e che siano ritenuti meno atti al disimpegno integrale dei compiti richiesti dalle mutate esigenze dei reparti e dei servizi della Regia aeronautica, pur conservando l'idoneità alle funzioni del proprio grado.

Art. 4.

Il collocamento nella posizione suddetta, da effettuarsi con decreto Reale, può aver luogo:

a domanda;
d'autorità.

Art. 5.

Gli ufficiali che intendono essere collocati in « congedo speciale » dovranno farne domanda nei limiti di tempo e con le modalità prescritte annualmente dal Ministero dell'aeronautica.

L'accoglimento della domanda, subordinata alle condizioni di cui all'art. 3 è rimessa a giudizio discrezionale del Ministro per l'aeronautica, sentita, per gli ufficiali superiori ed i capitani, la Commissione superiore di avanzamento.

Art. 6.

Sono collocati d'autorità nella posizione di « congedo speciale » gli ufficiali che, a giudizio della Commissione superiore di avanzamento, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 3.

Per gli ufficiali che rivestono il grado di generale il collocamento in « congedo speciale » è disposto a giudizio discrezionale del Ministro per l'aeronautica.

Il collocamento è disposto entro un mese dalla data della lettera ministeriale di partecipazione del giudizio di cui ai commi precedenti.

Art. 7.

Gli ufficiali collocati in « congedo speciale » sono tolti definitivamente dai ruoli del servizio permanente effettivo ed iscritti in apposito ruolo transitorio di ufficiali in « congedo speciale ».

Durante la permanenza nella posizione di « congedo speciale » l'ufficiale non può conseguire promozioni.

I generali ed i colonnelli in « congedo speciale » possono essere impiegati dal Ministero dell'aeronautica in incarichi speciali secondo particolari norme da emanare dal Ministro per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze, continuando però a percepire il trattamento economico previsto dall'art. 8.

Art. 8.

Agli ufficiali collocati in « congedo speciale » competono i quattro quinti di tutti gli assegni ed indennità (esclusa la sola indennità di aeronavigazione o di volo) spettanti ai pari grado del servizio permanente effettivo.

Agli ufficiali che ai sensi del R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, abbiano diritto pel trattamento di pensione ai benefizi del servizio di aeronavigazione o di volo compete — oltre al trattamento di cui al 1° comma — una indennità di « congedo speciale » pari all'aliquota del trattamento di pensione maturata in dipendenza dei benefizi del servizio di aeronavigazione o di volo, computata secondo le norme stabilite dall'art. 9 del cennato R. decreto-legge 27 luglio 1934, numero 1340.

Ai generali e colonnelli, oltre il trattamento di cui ai commi precedenti, compete una indennità supplementare di « congedo speciale » costituita da un quinto di tutti gli assegni di indennità (esclusa la sola indennità di aeronavigazione o di volo) spettante al pari grado del servizio permanente effettivo.

Art. 9.

Gli ufficiali collocati in « congedo speciale » rimangono in tale posizione salvo il disposto del 3° comma del presente articolo, per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età previsto per il proprio grado, per la cessazione dal servizio permanente.

L'ufficiale che cessa dalla suddetta posizione è collocato, ai sensi delle vigenti disposizioni:

a) in ausiliaria od a riposo (con o senza iscrizione nella riserva) a seconda della idoneità, se la cessazione ha luogo per raggiungimento del limite di età;

b) in ausiliaria — direttamente o pel tramite del congedo provvisorio — o a riposo (con o senza iscrizione nella riserva) a seconda degli anni di servizio e della idoneità se la cessazione ha luogo per compimento del periodo di quattro anni.

L'ufficiale che, collocato di autorità in « congedo speciale », abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915-18, qualora non abbia raggiunto 19 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio effettivo al momento in cui dovrebbe cessare, ai sensi del 1° comma, dalla posizione di « congedo speciale », sarà trattenuto nella posizione stessa fino al compimento del periodo sopra detto, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del proprio grado, e collocato in ausiliaria o a riposo (con o senza inscrizione nella riserva) a seconda della idoneità.

Ai generali e colonnelli collocati in ausiliaria al termine della permanenza nella posizione di « congedo speciale » e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-18, ovvero una campagna 1915-18 ed una della guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure una campagna 1915-18 e due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo 1915-18, compete per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni, compreso l'art. 4 del R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, la seguente indennità annua, oltre gli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestato:

Colonnelli	L. 9.000
Colonnelli che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406	» 12.000
Generali di brigata e corrispondenti . . .	» 12.000
Generali di divisione e corrispondenti . . .	» 14.000
Generali di squadra	» 16.000
Generali di squadra, designati di armata aerea	» 18.000

Art. 10.

Il periodo trascorso in « congedo speciale » si computa per intero agli effetti della pensione, escluso, per quanto riguarda il servizio di volo, l'aumento di favore previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340.

Durante il « congedo speciale » gli ufficiali possono contrarre matrimonio senza il Regio assentimento di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371.

Art. 11.

I collocamenti in « congedo speciale » possono essere disposti per la durata di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 1935-XIII.

Il numero complessivo degli ufficiali da collocare nella suddetta posizione nel triennio di cui sopra non può oltrapassare il 5 per cento del totale dei posti previsti per gli ufficiali della Regia aeronautica dagli organici in vigore alla data del 1° gennaio 1935-XIII.

Art. 12.

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento.

Art. 13.

E' abrogato il R. decreto-legge 6 aprile 1926, n. 657, eccetto il disposto dell'art. 8 del Regio decreto-legge stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 494.

Modificazione del regime doganale del fosforo bianco, giallo e rosso e dei solfuri di fosforo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale del fosforo bianco, giallo e rosso e dei solfuri di fosforo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regime doganale relativo al fosforo bianco, giallo e rosso e ai solfuri di fosforo è modificato come segue:

N. e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
671	Fosforo bianco, giallo e rosso e solfuri di fosforo........ (Nota invariata)	Kg.	8,75	—

Per i prodotti di cui sopra si rende inoltre applicabile il dazio del 15 per cento sul valore.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 aprile 1935-XIII, n. 495.
Nuove concessioni di temporanee importazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 6 aprile 1922, n. 517;
Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Cilindri di rame per la stampa, usati	Per essere levigati e reincisi	illimitata	6 mesi
Carbonato di guaiacolo e solfoguaiacolato di potassio	Per la fabbricazione di preparati farmaceutici in discoidi (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1935)	Kg. 10	4 mesi

Art. 2.

È prorogata alle stesse condizioni e fino al 31 dicembre 1936 la temporanea importazione di « linters idrofilizzati per la fabbricazione della fibra artificiale all'acetato di cellulosa », agevolezza concessa in via provvisoria col R. decreto-legge 22 gennaio 1931, n. 66, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 455, e poscia prorogata col R. decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 62, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 421.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 5. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. 496.
Modifiche all'ordinamento del Regio Corpo Truppe Coloniali dell'Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999 sull'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia e successive modifiche;
Visto l'ordinamento per il Regio Corpo Truppe Coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786 e successive modifiche;
Ritenuto necessario di migliorare il trattamento economico dei militari indigeni che cessano di appartenere al Regio Corpo dopo un lungo periodo di servizio;
Inteso il Consiglio superiore coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per la guerra e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 81 dell'ordinamento per il Regio Corpo Truppe Coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
« Ai militari indigeni che hanno compiuto sotto le armi, anche in diverse colonie, un servizio minimo di anni 25, dei quali gli ultimi 15 continuativi, è concessa, a carico del bilancio della colonia Eritrea, una pensione pari ad 1/4 della paga percepita all'atto della cessazione dal servizio militare.
La misura di tale pensione è elevata a 2/5, alla metà ed a 3/5 dell'ultima paga per coloro che abbiano compiuto rispettivamente 30, 35, 40 anni di servizio.
Ai militari, invece, che vengono congedati dopo dieci o più anni di servizio continuativo, senza raggiungere le condizioni di cui al primo capoverso, può essere concessa una gratificazione di congedamento pari a tanti mesi dell'ultima paga percepita quanti sono i bienni interi di servizio continuativo prestati.

La gratifica di congedamento può essere concessa ai militari che vengono congedati in anticipo per riduzione di organico, anche se abbiano compiuto meno di dieci anni di servizio continuativo, nella stessa misura e con le medesime modalità di cui al precedente capoverso, ma con l'aumento globale di L. 150 per i muntaz, di L. 300 per i buluc-basci e di L. 500 per gli scium-basci.

Non si concede alcuna gratificazione ai militari indigeni, che non avendo compiuto 10 anni di servizio continuativo, chiedono di congedarsi. Il Governatore però, qualora considerazioni speciali lo consiglino, può derogare a tale norma, e concedere gratificazioni nella misura da determinarsi caso per caso, ma non superiore ai tre mesi dell'ultima paga percepita.

Agli effetti del presente articolo, il servizio continuativo è computato tenendo conto anche di quello ininterrottamente prestato dal militare indigeno in altre colonie, semprechè tra i periodi parziali considerati non vi sia stata soluzione di continuità. La gratificazione concessa in applicazione di tale disposto è liquidata dalla colonia che fa luogo al congedamento del militare indigeno, e la spesa relativa è ripartita fra le singole colonie in proporzione degli anni di servizio prestati in ciascuna di esse. Però, pel militare indigeno che si congeda all'atto della maturazione del suo diritto a premio previsto nel quinto e sesto comma dell'art. 60 dell'ordinamento pei Regi Corpi Truppe Coloniali della Tripolitania e Cirenaica approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, la gratificazione viene ridotta alla differenza tra quella stabilita dal presente articolo e il premio suddetto.

I militari indigeni che, dopo essersi congedati, percependo la gratificazione stabilita dal presente articolo, vengano riammessi in servizio ed acquistino successivamente il diritto alla pensione sono tenuti a restituire l'ammontare della gratifica stessa.

L'importo della pensione verrà all'uopo ridotto di ufficio nella misura di 1/5, fino a totale estinzione del debito.

La pensione o gratificazione viene concessa dal Governatore, su proposta del comandante delle Truppe, a quei militari che se ne siano resi meritevoli per condotta, fedeltà e rendimento.

Sono esclusi dalla concessione di pensione o gratifica i licenziati e gli espulsi dai Regi Corpi a norma del regolamento di disciplina per i militari indigeni nonchè i congedati per motivi disciplinari.

La pensione non è riversibile, cedibile nè sequestrabile.

Perdono diritto al godimento della pensione i militari indigeni che, dopo il congedamento, acquistino la cittadinanza di uno Stato estero o riportino condanne per reati politici o militari o si rendano colpevoli di gravi mancanze disciplinari in occasione di richiamo alle armi o senza giustificato motivo si rendano recidivi nel non rispondere a chiamate di controllo.

Comunque, il diritto a percipere la pensione rimane sospeso durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale.

Il pagamento della pensione è effettuato su presentazione ad una autorità militare, civile o consolare, di apposito libretto, costituito dal decreto di concessione e da un fascicolo di tagliandi a madre e figlia, dal quale risultano i pagamenti effettuati.

Gli indigeni che per tre anni consecutivi non si presentino a riscuotere la pensione decadono da ogni diritto alla pensione stessa, salvi comprovati motivi da riconoscersi con decreto Governatoriale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 359, *foglio* 202. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 aprile 1935, n. 497.

Modificazioni alle piante organiche dei personali: amministrativo, alienistico, di educazione e sorveglianza, tecnico industriale ed agricolo, e del personale aggregato, degli Istituti di prevenzione e di pena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, ed il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visti i Regi decreti 15 aprile 1909, n. 236, 15 luglio 1909, n. 541, e 17 giugno 1929, n. 1066, sul personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena, nonchè i Regi decreti 30 ottobre 1924, n. 1758, 14 giugno 1928, n. 1384, 31 dicembre 1923, n. 2973, e 17 novembre 1927, n. 2243, sul personale aggregato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione ed approvazione dei nuovi ruoli organici;

Ritenuta altresì la necessità di istituire un ruolo di ispettori tecnici ed agricoli per il servizio di controllo e di ispezione dei rami tecnici ed agricoli delle case penali e delle colonie, nonchè di provvedere per i detti Istituti ad un personale tecnico dirigente con apposita carriera di ruolo;

Ritenuta infine l'opportunità di unificare e di meglio disciplinare la materia relativa all'ammissione agli impieghi in genere dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* del personale degli Istituti di prevenzione e di pena e quelli del personale aggregato dei detti Istituti, nonchè i ruoli del personale aggregato in servizio provvisorio nelle nuove Provincie, sono integrati, modificati e riordinati secondo le annesse tabelle, firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Le funzioni ispettive per gli Istituti di prevenzione e di pena saranno conferite con provvedimento ministeriale ai direttori superiori nel numero che sarà ritenuto necessario

a seconda delle esigenze del servizio e costituiranno semplice incarico.

Ruolo tecnico ed agricolo (gruppo *A*).

Art. 3.

E' istituito un ruolo ispettivo tecnico industriale ed agricolo (gruppo *A*) per gli Istituti di prevenzione e di pena come al n. 3 delle annesse tabelle.

Le ammissioni nel grado iniziale del detto ruolo ispettivo tecnico sono effettuate mediante concorsi per titoli ed esami fra i candidati che risultino provvisti rispettivamente di laurea in ingegneria o di scienze agrarie rilasciata dai Regi istituti superiori agrari con la relativa abilitazione professionale, e che abbiano compiuto almeno quattro anni di esercizio effettivo della professione.

Il Ministro per la grazia e giustizia stabilirà con suo decreto per quale delle due categorie debba essere bandito il concorso.

Art. 4.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettore tecnico industriale od agricolo in prova e conseguiranno la nomina in pianta stabile (grado 8°, gruppo *A*) se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Le promozioni ad ispettore tecnico industriale od agricolo di grado 7° e 6° verranno conseguite dagli ispettori di grado immediatamente inferiore su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo che essi abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nel grado inferiore

Ruoli dei capi tecnici industriali ed agricoli (gruppo *B*).

Art. 5.

E' istituito un ruolo dei capi tecnici industriali ed agricoli (gruppo *B*) per gli Istituti di prevenzione e di pena, come all'annessa tabella n. 6.

Le ammissioni nel grado iniziale del detto ruolo sono effettuate mediante concorso per esame.

Per i capi tecnici industriali fra coloro che risultino provvisti di diploma di perito tecnico o di perito industriale conseguito secondo gli ordinamenti precedenti alla legge 15 agosto 1931, n. 889, o il diploma di perito industriale capo tecnico conseguito secondo l'ordinamento della legge predetta, o il diploma di licenza e di abilitazione a perito industriale nella Scuola « A. Volta » di Napoli o altri titoli equipollenti.

Per i capi tecnici agricoli tra coloro che siano provvisti di diploma di perito agrario rilasciato dalle ex Scuole agrarie, medie Regie o da quelle pareggiate: Istituto agrario « Vegni » di Capezzine (Arezzo) e Scuola media di agricoltura « Stanga » di Cremona, o dagli attuali Istituti tecnici agrari Regi o da quelli pareggiati (Capezzine o Cremona) o altri titoli equipollenti.

Occorre altresì che i candidati dimostrino di aver diretto in modo lodevole rispettivamente un'azienda agricola o uno stabilimento industriale del genere di quello per il quale occorre la loro opera.

Ogni qualvolta si effettueranno vacanze nel ruolo dei capi tecnici industriali od agricoli, il Ministero determinerà con apposito suo decreto per quale delle due categorie debba essere bandito il concorso e ne fisserà il numero dei posti.

Art. 6.

Le promozioni a primo capo tecnico industriale od agricolo, grado 9°, gruppo *B*, saranno conferite mediante esami di concorso, per merito distinto, a coloro i quali abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi 10° e 11°, tenuto conto del periodo di prova.

L'esame di concorso di cui sopra consterà di tre prove scritte e di una orale.

Le prove scritte verteranno:

1° su un tema di cultura tecnica ed agricola particolareggiata;

2° su un tema di contabilità delle aziende agricole od industriali;

3° su un tema di diritto costituzionale e corporativo.

Saranno oggetto della prova orale:

1° la statistica, specialmente carceraria e la contabilità generale dello Stato;

2° il regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

3° la legge sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli operai, nonchè sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e contro le malattie professionali e sugli infortuni sul lavoro.

Le promozioni al grado 8° saranno conferite su apposito giudizio di idoneità espresso da una Commissione tecnica permanente, nominata dal Ministro per la grazia e giustizia, e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

La Commissione giudicatrice dell'esame di concorso per merito distinto a primo capo tecnico, grado 9°, gruppo *B*, e quella per le promozioni al grado 8° sarà composta: dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, che la presiede; dall'ispettore tecnico od agricolo dell'Amministrazione penitenziaria, da un esperto in materia agricola od industriale, dal direttore dell'Ufficio del personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena.

Un funzionario di gruppo *A* della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, di grado non inferiore al 9°, funzionerà da segretario.

Art. 7.

Al personale del ruolo ispettivo tecnico industriale od agricolo (gruppo *A*) ed a quello dei capi tecnici (gruppo *B*) sono applicabili tutte le disposizioni, le preferenze, i benefici relativi agli impiegati civili dello Stato per quanto non viene previsto dal presente decreto.

Il limite massimo di età per l'ammissione ai citati gruppi tecnici è quello normale fissato per i gruppi *A* (amministrativo) e *B* (ragioneria) dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, e cioè di anni 35.

Norme per i concorsi di ammissione nei personali amministrativo, di ragioneria, d'ordine, di educazione, alienistico, tecnico di gruppo A *e* B.

Art. 8.

Le materie degli esami scritti nel concorso per ammissione in carriera del personale di concetto (gruppo *A*) dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena sono le seguenti:

1° diritto e procedura penale;

2° dottrina giuridica e sociale dell'esecuzione penale: nascita, realizzazione ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena coordinato con i principii dell'esecuzione penale adottati dal

Codice penale, dal Codice di procedura penale e da leggi speciali;

3° diritto civile e commerciale;

4° diritto amministrativo.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte ed inoltre: sull'antropologia criminale, sul diritto costituzionale, sul diritto corporativo, sulla statistica, specie carceraria, sulle seguenti leggi speciali:

1° legge e regolamento di pubblica sicurezza;

2° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

3° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

4° legge e regolamenti sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

5° legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

6° testo unico della Sanità pubblica;

7° legislazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia;

8° legge sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale pei minorenni.

A parità di votazione avrà diritto a preferenza il candidato fornito di diploma della Scuola di perfezionamento di diritto penale esistente presso la Regia università di Roma.

Art. 9.

Le materie degli esami scritti nel concorso per ammissione in carriera del personale di ragioneria (gruppo *B*) dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena sono le seguenti:

1° nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2° nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3° ragioneria e matematica applicata.

Le prove orali cadranno sulle materie delle prove scritte, sulla statistica, specialmente carceraria, sul diritto corporativo e sulle seguenti leggi speciali:

1° regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

2° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

3° legge e regolamento sull'ordinamento ed attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Art. 10.

Le materie degli esami scritti del concorso per ammissione in carriera del personale d'ordine (gruppo *C*) nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena sono le seguenti:

1° svolgimento di un tema sopra uno dei primi tre gruppi delle materie degli esami orali;

2° quesito di aritmetica.

La prova orale consisterà in:

1° nozioni di storia contemporanea d'Italia;

2° cenni sulla geografia d'Italia;

3° nozioni sull'ordinamento politico ed amministrativo del Regno;

4° nozioni sul regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena e nozioni di diritto corporativo e di statistica, specialmente carceraria.

Art. 11.

Le materie degli esami scritti del concorso per ammissione in carriera del personale di educazione e sorveglianza dei Regi riformatori (gruppo *B*), sono le seguenti:

1° storia d'Italia dal 1815 ad oggi;

2° nozioni elementari di diritto costituzionale;

3° elementi di pedagogia.

Le prova orale cadrà sulle materie delle prove scritte ed inoltre su:

nozioni generali di legislazione corporativa, di statistica, specialmente carceraria, di legislazione in genere per la prevenzione della delinquenza minorile, nonchè sull'ordinamento dell'Opera nazionale Balilla e dell'Opera maternità ed infanzia;

nozioni di geografia fisica e politica particolarmente riguardo all'Italia.

Art. 12.

Le prove dell'esame di concorso per l'ammissione al grado iniziale di ispettore tecnico ed agricolo (gruppo *A*) saranno costituite:

1° da un tema che dimostri l'abilità tecnica industriale od agricola a seconda che si tratti del conferimento del posto di ispettore tecnico industriale o di quello agricolo;

2° da un tema sulla dottrina giuridica e sociale della esecuzione penale: nascita, realizzazione ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena coordinato con i princìpi dell'esecuzione penale adottati dal Codice penale, dal Codice di procedura penale e da leggi speciali;

3° da un tema di contabilità generale dello Stato e contabilità carceraria.

Il candidato presenterà, oltre ai consueti documenti di rito per il concorso, i titoli scientifici e pratici atti a dimostrare la competenza professionale necessaria a ricoprire il posto a cui aspira.

Per l'ammissione agli esami orali valgono le norme stabilite dall'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, previa valutazione dei titoli da parte della Commissione esaminatrice che stabilirà un coefficiente numerico pari a quello di una materia di esame.

Per il concorso di cui sopra sono applicabili tutte le norme stabilite dal citato Regio decreto cha non siano contrarie a quelle del presente decreto.

La prova orale verterà sulle medesime materie delle prove scritte ed inoltre: sul diritto costituzionale, sul diritto corporativo, sulla statistica, specie carceraria, e sulle seguenti leggi:

1° legge e regolamento di pubblica sicurezza;

2° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali;

3° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

4° leggi e regolamenti sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

5° legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

6° testo unico delle leggi sanitarie;

7° legislazione dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

8° legge sulla istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni;

9° legislazione sociale (legge sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia degli operai - legge sull'assicurazione obbligatoria sulla tubercolosi, nonchè quella contro le malattie professionali).

Art. 13.

L'esame di concorso per l'ammissione a capo tecnico industriale ed agricolo (gruppo *B*) consterà di due prove scritte e di una orale.

Le prove scritte verteranno:

1° su un tema di cultura tecnica od agricola;

2° su un tema che dimostri avere il candidato cognizioni elementari di ragioneria e di contabilità tali da poter tenere registri di contabilità per le officine o per una azienda agricola.

Sono oggetto della prova orale:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale, corporativo, di statistica, specialmente carceraria, e di contabilità generale dello Stato,

2° regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena e in particolare nozioni sui servizi dell'Amministrazione penitenziaria con speciale riguardo alle aziende industriali ed agricole;

3° legislazione sociale (legge sull'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro - leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia degli operai - legge sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nonchè quella contro le malattie professionali.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al precedente articolo, saranno nominati capi tecnici aggiunti (grado XI) in prova e conseguiranno la nomina in pianta stabile se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, secondo le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 15.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena, saranno così composte:

Per il gruppo *A*, amministrativo, da un:

consigliere di Stato, presidente;

consigliere della Corte dei conti, membro;

consigliere di Corte d'appello, membro;

direttore dell'ufficio del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

professore universitario, membro.

Per il gruppo *B*, di ragioneria, dal:

direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena o da chi lo rappresenta in caso di assenza o di impedimento, presidente;

ed inoltre da un:

referendario della Corte dei conti, membro;

direttore di ufficio della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

funzionario della carriera di concetto delle Ragionerie centrali di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministero delle finanze, membro;

professore di Scuole medie, membro.

Per il gruppo *C*, d'ordine, da un:

direttore di ufficio della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

funzionario di concetto del ruolo amministrativo, gruppo *A*, degli Istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 7°, membro;

professore di Scuole medie, membro.

Per il gruppo di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori dal:

direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena o da chi lo rappresenta in caso di assenza od impedimento, presidente;

ed inoltre da un:

direttore di ufficio della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

insegnante di pedagogia, membro.

Per il gruppo *A*, alienistico, dei manicomi giudiziari dal:

direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena o da chi lo rappresenta in caso di assenza od impedimento, presidente;

direttore generale della Sanità pubblica, membro;

professore universitario di clinica delle malattie mentali e nervose, membro;

direttore dell'ufficio del personale civile dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

direttore superiore o direttore dei Manicomi giudiziari, membro.

Per il gruppo *A*, tecnico industriale ed agricolo, dal:

direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

nonchè da un:

esperto del ramo di ingegneria o di agricoltura, membro;

direttore di ufficio del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

magistrato di grado non inferiore al 6°, membro.

Per il gruppo *B*, dei capi tecnici industriali ed agricoli, dal:

direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;

direttore di ufficio del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

esperto in materia agricola od industriale, a seconda che si tratti di concorso per la nomina a capo tecnico industriale od agricolo, membro;

direttore superiore degli Istituti di prevenzione e di pena, membro;

ispettore tecnico od agricolo dell'Amministrazione penitenziaria, membro.

Le funzioni di segretario delle Commissioni anzidette saranno esercitate da un funzionario di gruppo *A* di categoria amministrativa, in servizio alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, di grado non inferiore al 9°, e se trattasi di concorso di ammissione al gruppo *C*, anche di grado non inferiore al 10°.

Art. 16.

I candidati vincitori dei concorsi indicati nei precedenti articoli, qualunque sia la categoria o gruppo, all'atto della loro assunzione in servizio di prova dovranno frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento.

Durante tale periodo di tempo che è computato per intero come servizio di prova, gli alunni godranno dell'indennità mensile che loro compete ai sensi del decreto del Ministro per le finanze del 2 luglio 1929. Detta indennità è ridotta alla metà quando il servizio di prova venga compiuto dagli alunni nel Comune della loro abituale residenza.

Al termine del corso sarà ad essi rilasciata apposita dichiarazione di rendimento, che sarà valutata unitamente al servizio pratico reso presso gli stabilimenti carcerari, agli effetti dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la nomina in ruolo stabile.

Reggenza per gli Istituti per minorenni.

Art. 17.

È in facoltà del Ministro per la grazia e giustizia di affidare la reggenza di direzioni di Istituti per minorenni a censori, vice censori (vecchio ruolo) o ad istitutori dei Regi riformatori con almeno dieci anni di anzianità di servizio, a condizione però che nello stesso Istituto non vi sia personale di gruppo superiore o se dello stesso gruppo di grado superiore a quello del funzionario incaricato della reggenza della direzione.

Disposizioni transitorie.

Art. 18.

Nella prima attuazione del ruolo ispettivo tecnico industriale ed agricolo, gruppo *A*, è ammessa la facoltà del reclutamento, anche per gradi superiori all'iniziale, mediante concorso per titoli, tra funzionari, qualunque sia la loro età, che prestino servizio presso l'Amministrazione penitenziaria od altra Amministrazione statale che ne consenta il passaggio, purchè siano forniti del titolo di studio di cui all'art. 3 e rivestano almeno il grado 9° del gruppo *A* ed abbiano dato prova di particolare competenza nei servizi per i quali il ruolo è istituito.

Al detto personale che sia in possesso di uno dei gradi dall'8° al 6° saranno conservati il grado e la relativa anzianità, mentre a quello che possieda il grado 9° non sarà riconosciuta nel grado 8° iniziale alcuna anzianità.

La Commissione esaminatrice sarà quella medesima stabilita dall'art. 15 del presente decreto per il gruppo *A* tecnico industriale ed agricolo.

Art. 19.

Nella prima applicazione del ruolo organico dei capi tecnici industriali ed agricoli, gruppo *B*, è ammessa la facoltà del reclutamento per i posti di grado 11° prescindendo dal limite massimo di età, mediante concorso per esami, come all'articolo 13 del presente decreto, fra i dirigenti tecnici ed agronomi del personale aggregato penitenziario che siano provvisti del titolo di studio di cui all'art. 5 e si trovino in servizio almeno dal 31 dicembre 1928.

Gli appartenenti al personale aggregato penitenziario vincitori del concorso verranno collocati nel grado iniziale, conservando quale assegno riassorbibile, l'eccendenza del trattamento economico di cui attualmente sono provvisti rispetto a quello del grado iniziale del nuovo ruolo: tale trattamento, ivi compreso l'assegno differenziale riassorbibile, non potrà eccedere quello massimo inerente al grado conseguito.

I posti di grado 9° ed 8° saranno invece conferiti mediante concorso per titoli al personale statale di ruolo di gruppo *A* e *B*, fornito del titolo di studio, qualunque sia l'età purchè vi sia il consenso dell'Amministrazione alla quale appartenga, e che abbia prestato ottimo servizio.

I funzionari di ruolo dovranno rivestire nei ruoli di provenienza il medesimo grado cui si riferiscono i posti messi a concorso.

Quelli prescelti verranno collocati nei ruoli dei capi tecnici nello stesso grado e con l'anzianità raggiunta nei ruoli di provenienza.

Costituirà ai fini del concorso per titoli ragione di preferenza l'avere appartenuto all'Amministrazione della giustizia.

La Commissione esaminatrice sia del concorso per esami che di quello per titoli sarà la stessa di cui all'art. 15 del presente decreto per il gruppo *B* tecnico industriale ed agricolo.

Art. 20.

I cinque posti di agronomo e i tre posti di dirigente tecnico previsti dalla tabella annessa al R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, nonchè il posto di dirigente tecnico delle nuove Provincie previsto dai Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 2973, e 17 novembre 1927, n. 2243, costituiranno un ruolo transitorio e resteranno soppressi all'atto in cui si renderanno vacanti.

A tale effetto dovrà nel ruolo di gruppo *B* dei capi tecnici industriali ed agricoli mantenersi scoperto un numero di posti pari a quello ricoperto nel ruolo transitorio del personale aggregato.

Art. 21.

È soppresso il posto di ingegnere di 3ª classe (grado 9° gruppo *A*) previsto dalla tabella 18 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 360, foglio 3. — MANCINI.

Tabelle del personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

N. 1. — RUOLO AMMINISTRATIVO.

Gruppo A.

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori e direttori superiori	16
7°	Direttori di 1ª classe	40
8°	Direttori di 2ª classe	48
9°	Primi segretari	44
10°	Segretari	47
11°	Vice segretari	
		195

N. 2. — RUOLO TECNICO ALIENISTICO DEI MANICOMI GIUDIZIARI.

Gruppo A.

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettore e direttore superiore alienista	2
7°	Direttori di 1ª classe alienisti	2
8°	Direttori di 2ª classe alienisti	3
9°	Medici primari alienisti	6
10°	Medici alienisti	14
11°	Medici assistenti alienisti	
		27

N. 3. — Ruolo ispettivo tecnico industriale ed agricolo.

Gruppo A.

Grado		Numero dei posti
6° - 7° - 8°	Ispettore tecnico industriale	1
6° - 7° - 8°	Ispettore agricolo	1
		2

N. 4. — Ruolo di ragioneria.

Gruppo B.

Grado		Numero dei posti
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	22
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	27
9°	Primi ragionieri	48
10°	Ragionieri }	53
11°	Vice ragionieri }	
		150

N. 5. — Ruolo di educazione e sorveglianza.

Gruppo B.

Grado		Numero dei posti
9°	Censori	11
10°	Istitutori }	252
11°	Istitutori aggiunti }	
		263

N. 6. — Ruolo dei capi tecnici industriali ed agricoli.

Gruppo B.

Grado		Numero dei posti
8°	Capo tecnico principale	1
9°	Primo capo tecnico	2
10°	Capi tecnici }	5
11°	Capi tecnici aggiunti }	
		8

N. 7. — Ruolo transitorio del personale delle nuove provincie.

Gruppi A e *B*.

Grado		Numero dei posti
7°	Medico provinciale con trattamento similare ai medici provinciali dell'interno (articolo 10 R. decreto 14 novembre 1926, numero 2176)	1
9°	Primo ragioniere (da assorbirsi con la promozione a ragioniere capo)	1
10°	Istitutore (da assorbirsi con la promozione a censore)	1
		3

N. 8. — Ruolo d'ordine.

Gruppo C.

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	4
10°	Primi archivisti	10
11°	Archivisti	18
12°	Applicati	31
13°	Alunni d'ordine	7
		70

N. 9. — Personale aggregato.

Medici da L. 2000	n.	50
Medici da L. 3000	»	50
Medici da L. 4000	»	40
Medici da L. 5000	»	35
Medici da L. 6000	»	28
Medici degli stabilimenti speciali di Asinara - Civitavecchia (medico capo) - Gorgona e Mamone da L. 7000	»	4
Medici di Castiadas - Santo Stefano e Capraia da L. 10.000	»	3
Medici dello stabilimento speciale di Pianosa da L. 15.000	»	1
Medici dello stabilimento speciale di Pianosa da L. 12.000	»	1
		212

Cappellani da L. 1400	n.	15
Cappellani da L. 2000	»	30
Cappellani da L. 2500	»	40
Cappellani da L. 3000	»	50
Cappellani da L. 3500	»	55
Cappellani delle carceri di Roma, Milano, Palermo, Napoli e Torino da L. 4500	»	5
		195

N.B. — Agli stipendi di cui sopra vanno annessi gli aumenti quadriennali di cui alla legge 14 giugno 1928, n. 1384.

Gli assegni iniziali e gli aumenti quadriennali sono soggetti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Per ogni singola categoria di aggregati si può nominare in ciascun gruppo un numero maggiore di funzionari, purchè si lascino altrettanti posti in meno nei gruppi superiori.

Farmacisti e veterinari da L. 1400	n.	1
Farmacisti e veterinari da L. 3500	»	2
Farmacisti e veterinari dello stabilimento speciale di Castiadas da L. 4000	»	1
Farmacisti e veterinari dello stabilimento speciale di Pianosa da L. 4000	»	1
		5

Maestri ed insegnanti diversi da L. 1400	n.	10
Maestri ed insegnanti diversi da L. 2500	»	10
Maestri ed insegnanti diversi da L. 3500	»	20
		40

Suore da L. 2000	n. 10
Suore da L. 2500	» 10
Suore da L. 3000	» 50
Suore da L. 3500	» 70
	140

N.B. — Agli stipendi di cui sopra vanno annessi gli aumenti quadriennali di cui alla legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Gli assegni iniziali e gli aumenti quadriennali sono soggetti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Per ogni singola categoria di aggregati si può nominare in ciascun gruppo un numero maggiore di funzionari, purchè si lascino altrettanti posti in meno nei gruppi superiori.

Per quanto si attiene allo stato giuridico del personale aggregato valgano le norme stabilite dai Regi decreti-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e 14 giugno 1928, n. 1384.

N. 10. — PERSONALE AGGREGATO DELLE NUOVE PROVINCIE.

Medici da L. 2000	n. 2
Medici da L. 3000	» 6
Medici da L. 5000	» 2
	10
Cappellani da L. 1400	n. 1
Cappellani da L. 2000	» 1
Cappellani da L. 2500	» 6
Cappellani da L. 3000	» 1
Cappellani da L. 3500	» 1
	10
Maestri da L. 1400	n. 1
Maestri da L. 2500	» 4
Maestri da L. 3500	» 2
	7
Suore da L. 2000	n. 10
Suore da L. 2500	» 3
Suore da L. 3000	» 2
Suore da L. 3500	» 1
	16

N.B. — Agli stipendi di cui sopra vanno annessi gli aumenti quadriennali di cui alla legge 17 novembre 1927, n. 2243.

Gli assegni iniziali e gli aumenti quadriennali sono soggetti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

I posti del personale aggregato delle nuove Provincie verranno, all'atto in cui si rendono disponibili, portati in aumento di quelli corrispondenti stabiliti dalla precedente tabella n. 9 per il personale aggregato delle vecchie Provincie.

N. 11. — RUOLO TRANSITORIO DI AGRONOMI E DIRIGENTI TECNICI.

Agronomi da L. 6.500	(1) (3)	n. 2
Agronomi da L. 10.000	(1) (3)	» 3
		5

(1) A tali stipendi vanno annessi gli aumenti quadriennali di cui alla legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

(3) Gli assegni iniziali e gli aumenti quadriennali sono soggetti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Dirigenti tecnici da L. 10.000	(1) (3)	n. 1
Dirigenti tecnici da L. 6.500	(1) (3)	» 2
		3
Dirigente tecnico (nuove Prov.) da L. 10.000	(2) (3)	n. 1

(1) A tali stipendi vanno annessi gli aumenti quadriennali di cui alla legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

(2) Al detto stipendio vanno annessi gli aumenti quadriennali di cui alla legge 17 novembre 1927, n. 2243.

(3) Gli assegni iniziali e gli aumenti quadriennali sono soggetti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 498.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Roma.

N. 498. R. decreto 7 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono approvate alcune modifiche allo statuto della Cassa di risparmio di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 499.
Erezione in ente morale della Fondazione « Istituto Ferri sen. Giacomo pro maternità e infanzia », con sede in S. Felice sul Panaro (Modena).

N. 499. R. decreto 7 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Istituto Ferri sen. Giacomo pro maternità e infanzia », con sede in S. Felice sul Panaro (Modena), viene eretta in ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 500.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « S. Antonio di Padova », con sede in Fabrizia.

N. 500. R. decreto 7 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « S. Antonio di Padova », con sede in Fabrizia, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 501.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Villa d'Allegno.

N. 501. R. decreto 7 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile, con sede in Villa d'Allegno, frazione del comune di Temù, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 18 marzo 1935-XIII, n. 502.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Merna (Gorizia).

N. 502. R. decreto 18 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Merna (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 aprile 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1935-XIII.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Ancona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 22 agosto 1933, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, in una zona della provincia di Ancona;
Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1934, col quale il divieto suddetto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1934-35;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ancona, ed udita la Commissione venatoria centrale;
Ritenuta l'opportunità di prorogare fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, il divieto di cui sopra;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 22 agosto 1933 e 25 luglio 1934, in una zona della provincia di Ancona, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36.
La Commissione venatoria provinciale di Ancona provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(1165)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1935-XIII.
Autorizzazione alla Banca Agricola Milanese ad istituire una propria filiale in Vimercate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107, e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima Banca Agricola Milanese, con sede in Milano, è autorizzata ad istituire una propria filiale nella piazza di Vimercate, chiudendo contemporaneamente le dipendenze che esercita nelle piazze di Robecco sul Naviglio e Santa Maria di Rovagnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

(1159)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1935-XIII.
Aggiunte alle tariffe per l'esercizio degli apparecchi meccanici di carico e scarico nel porto di Savona.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1927-VI, che affida all'ufficio del lavoro portuale di Savona l'incarico di provvedere alla gestione dell'Azienda degli apparecchi meccanici di carico e scarico, già amministrata dal soppresso Ente portuale Torino-Savona;
Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1931-IX, che approva le norme e le tariffe per l'esercizio degli apparecchi meccanici di carico e scarico suddetti;
Visti i decreti Ministeriali 12 giugno 1933-XI; 8 febbraio 1934-XII; 22 giugno 1934-XII e 10 ottobre 1934-XII, che modificano e integrano le norme e le tariffe suaccennate;
Sulla proposta del comandante del porto, sentito il Comitato esecutivo aggregato all'Azienda;
Udito il Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Alle tariffe per l'esercizio degli apparecchi meccanici di carico e scarico del porto di Savona, approvate col citato decreto Ministeriale 20 aprile 1931-IX, successivamente mo-

dificato ed integrato coi decreti Ministeriali 12 giugno 1933-XI; 8 febbraio 1934-XII; 22 giugno 1934-XII e 10 ottobre 1934-XII, sono aggiunte le seguenti voci:

1-*ter.* — Carbone destinato alle Ferrovie dello Stato:

da stiva a vagone, a rata giornaliera non inferiore a tonn. 1500 . . . . a tonn. L. 1,80
da stiva a vagone, a rata giornaliera non inferiore a tonn. 1000 . . . . » » 2 —

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° febbraio 1935-XIII.

Roma, addì 25 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(1161)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1935-XIII.
Revoca dalla carica del sig. Chiambretto Bartolomeo, rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 26 ottobre 1926, numero 5604, col quale il sig. Chiambretto Bartolomeo fu Michele venne nominato rappresentante del sig. Murchio Agostino fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;
Visto l'atto in data 16 marzo 1935-XIII, per notar Barletti dott. Umberto, di Genova, col quale il predetto Chiambretto ha rinunciato al mandato conferitogli dall'agente di cambio di cui sopra;

Decreta:

Con effetto dal 16 marzo 1935-XIII è revocata la nomina del sig. Chiambretto Bartolomeo fu Michele da rappresentante del sig. Murchio Agostino fu Carlo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 26 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(1160)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1935-XIII.
Caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582;
Visto il decreto Ministeriale 25 marzo 1935-XIII, col quale sono stati autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo di 96 milioni corrispondente a quello autorizzato col decreto Ministeriale 27 marzo 1934, al saggio d'interesse del 3,50 % annuo anticipato;
Ritenuto che i buoni sono dei tagli da L. 50.000 per 60 milioni, e da L. 500 e 1000 per gli altri 36 milioni;

Determina:

Le caratteristiche tecniche dei buoni annuali fruttiferi della Cassa depositi e prestiti, istituiti col R. dereto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, dei quali sono stati autorizzati la rinnovazione ed il collocamento con decreto Ministeriale 25 marzo 1935-XIII per l'importo di 96 milioni, sono le stesse descritte nel decreto Ministeriale 28 aprile 1929-VII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1929-VII, con le sole differenze indicate nel decreto Ministeriale 3 aprile 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1934-XII.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 23 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(1171)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-338.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Lokatelli fu Giovanni, nata a S. Dorligo della Valle il 15 gennaio 1854 e residente a Prebenico, 6, è restituito nella forma italiana di « Locatelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11925)

11419-339.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Zerial fu Andrea, nata a S. Dorligo della Valle il 1° dicembre 1876 e residente a Prebenico, 6, è restituito nella forma italiana di « Zeriali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11926)

N. 11419-340.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Kozina fu Giuseppe, nato a Betta l'8 marzo 1898 e residente a Prebenico, 11, è restituito nella forma italiana di « Cosina ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela nata Goriup fu Matteo, nata il 17 settembre 1898, moglie;
2. Antonio Alessandro di Antonio, nato il 10 gennaio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11927)

N. 11419-341.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Orsola Starz fu Andrea, nata a S. Dorligo della Valle il 15 aprile 1863 e residente a Prebenico, 23, è restituito nella forma italiana di « Vecchietti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11928)

N. 11419-342.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Kocevar fu Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 27 maggio 1858 e residente a Prebenico, 25, è restituito nella forma italiana di « Cocevari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Cociancich fu Giovanni, nata il 21 agosto 1875, moglie;
2. Maria di Andrea, nata l'8 novembre 1896, figlia;
3. Giuseppe di Andrea, nato il 9 agosto 1902, figlio;
4. Antonio di Andrea, nato il 14 ottobre 1906, figlio;
5. Francesca nata Vodopivez di Antonio, nata l'11 gennaio 1902, nuora;
6. Oscar Pietro di Giuseppe, nato il 9 maggio 1925, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11929)

N. 11419-344.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Cociancich fu Luca, nato a S. Dorligo della Valle il 5 aprile 1879, e residente a Prebenico n. 43, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Michela nata Pasarit fu Pietro, nata il 7 settembre 1872, moglie;
2. Pietro di Giuseppe, nato il 18 giugno 1922, figlio;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 15 giugno 1904, figlio;
4. Emilia nata Zoravs di Giovanni, nata il 14 settembre 1906, nuora;
5. Antonio di Giuseppe, nato il 25 febbraio 1906, figlio;
6. Emilia di Giuseppe, nata il 6 febbraio 1908, figlia;
7. Carmela di Giuseppe, nata il 27 febbraio 1910, figlia;
8. Albino di Giuseppe, nato il 19 settembre 1919, figlio;

9. Giuseppe Daniele di Giuseppe, nato il 18 settembre 1926, nipote;
10. Emilia Elvira di Giuseppe, nata il 29 aprile 1928, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11931)

N. 11419-345.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Slavec fu Pietro, nato a San Dorligo della Valle il 22 gennaio 1886, e residente a Prebenico n. 48, è restituito nella forma italiana di « Salvi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Emilia nata Bandi fu Pietro, nata il 25 febbraio 1887, moglie;
2. Rosalia di Pietro, nata il 10 marzo 1913, figlia;
3. Giuseppe, di Pietro, nato l'11 marzo 1914, figlio;
4. Emilia di Pietro, nata il 4 febbraio 1920, figlia;
5. Angela di Pietro, nata il 10 febbraio 1920, figlia;
6. Pietro di Pietro, nato il 1° aprile 1921, figlio;
7. Giuseppina fu Pietro, nata il 26 febbraio 1884, sorella;
8. Antonio di Pietro, nato il 2 gennaio 1923, figlio;
9. Giustina Maria di Pietro, nata il 14 febbraio 1925, figlia;
10. Giulia di Pietro, nata il 9 aprile 1928, figlia;
11. Luigi di Pietro, nato il 1° maggio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11932)

N. 11419-347.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Vodopivec fu Antonio, nato a S. Dorligo della Valle il 17 aprile 1869, e residente a Prebenico n. 49, è restituito nella forma italiana di « Bevilacqua ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Anna nata Preseli fu Martino, nata il 21 febbraio 1867, moglie;
2. Antonia di Antonio, nata l'11 gennaio 1902, figlia;
3. Anna di Antonio, nata il 1° aprile 1898, figlia;
4. Francesca di Antonio, nata l'11 gennaio 1902, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11933)

N. 11419-346.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kocevar di Andrea, nato a S. Dorligo della Valle il 9 agosto 1902, e residente a Prebenico n. 49, è restituito nella forma italiana di « Cocevari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Francesca nata Bevilacqua di Antonio, nata l'11 gennaio 1902, moglie;
2. Milan Giuseppe di Giuseppe, nato il 29 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11934)

N. 11419-318.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Krismancich fu Matteo, nato a S. Dorligo della Valle il 14 agosto 1860, e residente a Prebenico, n. 53, è restituito nella forma italiana di « Crismani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola di Matteo, nata il 22 ottobre 1897, figlia;
2. Giovanni di Matteo, nato il 21 settembre 1890, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11935)

N. 11419-350.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Antonia Polega fu Antonio vedova Vitez, nata a S. Dorligo della Valle il 19 giugno 1873, e residente a Prebenico n. 54, è restituito nella forma italiana di « Viti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonio fu Antonio, nato il 23 agosto 1900, figlio;
2. Angela fu Antonio, nata il 17 luglio 1908, figlia;
3. Rosalia fu Antonio, nata il 28 ottobre 1893, figlia;
4. Mario Federico fu Antonio, nato il 21 settembre 1902, figlio;
5. Miranda fu Antonio, nata il 23 novembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 8 marzo 1933 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(11936)

Avviso di rettifica.

All'art. 2 del R. decreto 1° aprile 1935-XIII, n. 459, concernente modifiche all'ordinamento del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 aprile 1935, n. 101, è stato stampato: « R. decreto 2 giugno 1933-XI, n. 704 » anzichè: « R. decreto 28 giugno 1933-XI, n. 704 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa « Consorzio Panificatori di Salerno », con sede in Salerno, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale, e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1170)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 100.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 maggio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.10
Inghilterra (Sterlina)	58.45
Francia (Franco)	79.65
Svizzera (Franco)	391.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.07
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.05
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.05
Cecoslovacchia (Corona)	50.65
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.625
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.8309
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.94
Olanda (Fiorino)	8.20
Polonia (Zloty)	228.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165.27
Svezia (Corona)	3.025
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.375
Id. 3,50 % (1902)	76.325
Id. 3 % lordo	58.20
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	76.625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89.975
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101.475
Id. id. 5 % id. 1941	101.525
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	94.65
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	94.70

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.